

All. 3

MOD. 4 P.S.C.
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



xnote

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Serv. T.E.P. e Spese Varie.

Div. 1^a - Sez. 2

Fax n. 4743060

Prot. n. 333-G/ 9813.C.Bis 40

Roma, 31.5.1995

OGGETTO: Trasmissione appunto tecnico ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 539/50 (Beneficio di infermità), Legge 336/70 (Beneficio combattentistico) ed art. 20 legge 958/86 (valutazione del servizio militare).

- ALLE QUESTURE - Uff. Amministrativo Contabili LORO SEDI

- AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI



x3note

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Serv. T.E.P. e Spese Varie

Div. 1^a - Sez. 2

Fax n. 4743060

Appunto tecnico sulla applicazione benefici
L. 539/50 - L.336/70 - Art.20 L.958/86

Facendo seguito alle disposizioni impartite con circolari n. 333-G/9813.C.Bis 40 dell'11.8.1994, del 24.10.1994 e del 29.7.1994, il Centro Elettronico della Polizia di Stato ha predisposto l'attuazione di un programma che consenta a codesti Uffici la segnalazione di elementi con le modalità allegate alla presente sulla cui base verranno predisposti gli schemi di decreti economici per l'attribuzione dei benefici in oggetto nonché la quantificazione dell'ammontare degli importi dovuti a tale titolo ed il relativo adeguamento mensile.

Si rappresenta che tutte le segnalazioni effettuate entro il 20 luglio p.v. saranno validamente prese in considerazione anche ai fini delle attribuzioni economiche conseguenti al "Riordino delle carriere" ed all'applicazione di altri miglioramenti che potranno essere concessi al personale della Polizia di Stato.

Le successive segnalazioni viceversa formeranno oggetto di appositi schemi di decreto la cui trasmissione potrà avvenire soltanto dopo le predette ricostruzioni economiche e quindi a rettifica di precedenti attribuzioni.

Al fine di procedere ad una puntuale individuazione dei presupposti necessari per la attribuzione dei benefici di che trattasi, si forniscono le seguenti precisazioni.

A) Benefici per infermità L. 539/50

Potranno essere validamente prese in considerazione tutte quelle richieste presentate dal personale nei cui confronti sia stato emanato favorevole provvedimento di concessione di egro indennizzo per infermità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

ascrutte alle otto categorie di tab. A. dal 1° gennaio 1987 in poi, a condizione che gli interessati non abbiano già usufruito precedentemente a tale data del riconoscimento di due anni ai fini delle attribuzioni stipendiali.

Qualora il beneficio sia stato usufruito fino al 31.12.1986 limitatamente all'anticipazione di un anno, l'ulteriore miglioramento potrà competere esclusivamente nell'ipotesi di riconoscimento di infermità ascritte dalla 6^a alla prima categoria.

Dal 17.5.1993 con applicazione del termine prescrizionele quinquennale potranno essere valutate le richieste di concessione del beneficio sulla base del solo riconoscimento, con provvedimento formale della dipendenza da causa di servizio della menomazione sofferta (verbale CMO).

Da quanto sopra ne consegue che nel periodo 17.5.1988-17.5.1993 potranno essere valutate sia le infermità per le quali è stato concesso, in detto periodo, l'equo indennizzo sia quelle per le quali si sia ottenuto il semplice riconoscimento di dipendenza da causa di servizio con ascrivibilità a categoria da parte della CMO.

Qualora il personale dipendente pur avendo ottenuto precedentemente all'1.1.1987 la concessione di equo indennizzo non abbia richiesto il beneficio stipendiale, e successivamente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per altre infermità ovvero la concessione di un ulteriore equo indennizzo (quest'ultimo sino al 16.5.1993) potranno essere validamente segnalati gli elementi riferiti al successivo riconoscimento o equo indennizzo.

Non potranno essere accolte le istanze di quel personale che abbia ottenuto provvedimento concessivo di equo indennizzo (fino 16.5.1993) ovvero riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, (dal 17.5.1993) successivamente alla data di collocamento a riposo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Benefici combattentistici L. 336/70

Nel richiamare le disposizioni di cui alla circolare dell'11.8.1994 si rappresenta che anche in tale circostanza potranno essere proficuamente considerate tutte quelle istanze presentate dall'1.1.1987 in quanto l'eventuale termine prescrizione verrà valutato soltanto in sede di liquidazione del beneficio.

Nell'ipotesi in cui agli atti risultino più istanze presentate per la concessione del miglioramento stipendiale potrà essere validamente accolta soltanto l'ultima in ordine temporale.

Benefici per servizio militare L. 958/86

Come già precisato con circolare n. 338-G/9813.C.Bis 40 del 29.7.1994 il beneficio compete su richiesta degli interessati per il solo servizio militare prestato dal 30 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 con esclusione dei servizi di leva iniziati prima del 30 gennaio 1987.

Non potranno essere presi in considerazione quei servizi prestati nell'ambito della Polizia di Stato quale Agente Ausiliario in quanto detto periodo ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge 121/81 viene già di per sé valutato ai fini del trattamento stipendiale.

Il periodo di leva oggetto di valutazione dovrà essere opportunamente rilevato dal foglio matricolare attestante detto servizio.

Tricciolo

IT